

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

3900- / 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Trattamento sanitario obbligatorio - Risarcimento del danno

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO

- Presidente -

R.G.N. 14722/2013

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO

- Consigliere -

Cron. 3900

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Rel. Consigliere -

Rep. e.l.

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Ud. 03/12/2015

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 14722-2013 proposto da:

*Fuc*

TS

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo

studio dell'avvocato GIUSEPPE COVINO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a

marginale del ricorso;

- ricorrente -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/00 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

**contro**

IA

SPA ora GI

SPA in persona

del procuratore Avv. MM

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

2015

2394

lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARIA CHERSEVANI giusta procura speciale a margine del controricorso;

MM , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALLA LORENZO 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFRANCESCO DELLA PORTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DE ROSA giusta procura speciale a margine del controricorso;

A S.P.A. (già R

SPA ) in persona dei procuratori Dr. AC e Dr. AG , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

MINISTERO DELL'INTERNO X , MINISTERO DELLA SALUTE X in persona dei rispettivi Ministri in carica pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

AZIENDA U in persona del Dr. BS nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e

*Fuc*

difesa dall'avvocato PIETRO PIGNATA giusta procura speciale a margine del controricorso;

GA , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO GROSSO giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

BP , M ASSICURAZIONI SPA, F SPA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2391/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/11/2012, R.G.N. 445/2006+518/2006+798/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE COVINO;

udito l'Avvocato SALVATORE DE MATTIA per delega;

udito l'Avvocato MARCO VINCENTI;

udito l'Avvocato VINCENZO GROSSO;

udito l'Avvocato PAOLO MARCHINI per l'Avvocatura dello Stato;

udito l'Avvocato PIERFRANCESCO DELLA PORTA;

udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

*Fuc*

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per il rigetto del ricorso;

CASSAZIONE.NET

*FinC*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. ST convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, il Ministero dell'interno, la U del Veneto, AG, il dott. PB ed il dott. MM nonché, a seguito delle difese del citato Ministero, anche il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al trattamento sanitario obbligatorio (d'ora in poi TSO) che gli era stato praticato su richiesta del G, Sindaco del Comune di Fonte.

A sostegno della domanda addusse che il citato trattamento lo aveva privato dei diritti fondamentali della persona, ledendo la sua dignità ed impedendogli la realizzazione di un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di un brevetto industriale.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa delle rispettive società di assicurazione. *Fuc*

Si costituirono in giudizio, pertanto, anche le società R IA, F Assicurazioni e S Assicurazioni.

Il Tribunale accolse la domanda e, accertata la responsabilità dei convenuti B, M, G, Ministero della salute e U, li condannò in solido al pagamento della somma di euro 100.000 a titolo di risarcimento danni, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata con separati atti dal Ministero della salute, dalla U , dai dottori B e M e dalle società assicuratrici A e S .

La Corte d'appello di Venezia, accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza del Tribunale, con sentenza dell'8 novembre 2012, in totale riforma di quella di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria del T , che ha contestualmente condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha premesso la Corte territoriale che le richieste istruttorie avanzate da talune delle parti erano da respingere, siccome esistevano in atti prove sufficienti per la decisione.

Nel merito, la Corte ha affermato che non era configurabile un illecito nel comportamento degli originari convenuti, poiché il provvedimento che aveva disposto il TSO, emesso dal Sindaco di Fonte AG e successivamente convalidato dai sanitari, risultava del tutto conforme alle prescrizioni degli artt. 2, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il provvedimento, infatti, era stato emesso a causa dei gravi problemi psichiatrici che affliggevano il T ; la decisione assunta dal Sindaco era stata convalidata dal medico della ASL competente e dal Giudice tutelare ed era fondata sull'esistenza di problemi psichici tali da richiedere un intervento terapeutico urgente, non differibile e non accettato dal paziente. Risultava dagli atti che il T , anche a causa del

frequente abuso di sostanze alcoliche, aveva assunto comportamenti aggressivi ed intimidatori che manifestavano l'esistenza di una sindrome bipolare, i cui sintomi si erano aggravati «sino a culminare in un episodio in cui, armato, cercava la moglie e le figlie minacciando di ucciderle»; e tale situazione era confermata anche dalle denunce e dalle molteplici richieste di intervento da parte dei familiari oltre che dalle testimonianze dei vicini di casa.

Tanto premesso, la Corte veneziana ha aggiunto che, in caso di urgenza, la proposta del medico può essere formulata anche sulla base della pregressa conoscenza clinica delle condizioni del paziente, qualora «manchi il tempo per sottoporre la persona a esame diretto, stante anche l'accertata irreperibilità e l'urgenza di intervenire» a causa della pericolosità del soggetto destinatario. Del resto, ha aggiunto la Corte, lo stesso T, dopo sette giorni di ricovero in regime di TSO, aveva concordato la cessazione del regime di degenza coatta ed aveva accettato il prolungamento delle cure per altri quattro giorni, fino al completamento del piano terapeutico, sicché non era dato comprendere «quale lesione gli avesse cagionato il lamentato uso di medicinali durante la degenza obbligatoria che, poi, egli accettava di continuare».

Ha poi precisato la Corte lagunare che, pur essendo la legge n. 833 orientata, in linea di massima, nel senso di evitare il ricovero coatto, tuttavia tale trattamento non

poteva nel caso specifico essere né differito né sostituito da altre misure di cautela, «posto che la famiglia del T era stata addirittura costretta a scappare di casa per sottrarsi all'eccitazione maniacale di quest'ultimo».

Il rigetto della domanda risarcitoria rendeva inutile ogni discussione circa le distinte responsabilità dei singoli convenuti e gli obblighi di manleva a carico degli assicuratori.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia propone ricorso Sergio Tegani con atto affidato a sette motivi.

Resistono con separati controricorsi il Ministero della salute col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, AG , il dott. MM , l'Azienda U del Veneto, nonché le società di assicurazione G ed A .

Il dott. M e la U hanno proposto anche una sorta di ricorso incidentale condizionato, benché non espressamente definito come tale, per il caso di cassazione con decisione di merito, insistendo per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione.

Il dott. M e la s.p.a. A hanno depositato memorie.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e



dell'art. 324 cod. proc. civ., sostenendo che l'annullamento del provvedimento che aveva disposto il TSO aveva natura di sentenza idonea al giudicato.

Rileva il ricorrente che, com'era stato da lui segnalato in sede di merito, il Tribunale di Treviso, con provvedimento del 28 giugno 2000, aveva annullato l'ordinanza che aveva disposto il TSO, per difetto dei presupposti di legge. La Corte d'appello non avrebbe tenuto nel giusto conto il fatto che quella decisione era dotata dell'efficacia di giudicato, per cui la decisione di rigetto della domanda aveva finito col riconoscere la legittimità di un provvedimento amministrativo già dichiarato illegittimo e caducato. Il ricorrente aggiunge, a sostegno, che la procedura di cui all'art. 35 della legge n. 833 del 1978 è uno dei pochi casi nei quali il giudice ordinario ha il potere di annullare l'atto amministrativo.

*Fuc*

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Osserva il ricorrente che, anche volendo considerare la decisione di annullamento del TSO come un mero fatto storico, l'omesso esame di tale elemento configura comunque un'omissione rilevante in sede di legittimità, trattandosi di un dato oggetto di discussione tra le parti e decisivo nella causa in esame.

3. Il primo ed il secondo motivo sono da trattare congiuntamente, in considerazione della stretta connessione che li unisce, e sono entrambi privi di fondamento.

Osserva il Collegio che la presunta lesione del giudicato, che rileverebbe sia come violazione di legge che come omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, non sussiste.

Da un punto di vista formale, il giudicato presuppone l'identità delle parti, del *petitum* e della *causa petendi* (v. la sentenza 24 marzo 2014, n. 6830), ed è evidente che qui tali elementi non sussistono. Non c'è identità di parti, perché il provvedimento di annullamento del TSO aveva ad oggetto l'ordinanza del Sindaco e non poteva riguardare tutte le altre parti oggi in causa; ma, soprattutto, non c'è identità di *petitum*, perché nel precedente giudizio l'oggetto della domanda era l'annullamento di un provvedimento amministrativo asseritamente illegittimo, mentre in quello odierno la domanda è di risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento stesso emesso in sede giudiziaria. Ed è appena il caso di rilevare che, poiché la pretesa risarcitoria avanzata dal T ha ad oggetto un danno-conseguenza, l'esistenza del medesimo doveva essere comunque oggetto di prova, non potendo derivare con carattere di automaticità dall'annullamento del provvedimento che aveva disposto il trattamento sanitario obbligatorio.

RUC

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,

falsa applicazione degli artt. 2, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978.

Rileva il ricorrente che la Corte d'appello sarebbe comunque caduta in errore là dove ha affermato che la proposta di TSO può essere formulata anche senza la previa visita del paziente, ove ne manchi il tempo. È pacifico in atti che il dott. B , medico di base del T , prescrisse il trattamento senza alcun controllo medico del paziente, benché non lo avesse visitato da anni. Anche il dott. M , che aveva convalidato il trattamento, non aveva esaminato il T ; e la giurisprudenza penale avrebbe ribadito più volte la necessità dell'esame diretto del paziente destinatario del TSO.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Come si è già detto a proposito dei primi due motivi, l'odierno giudizio non ha ad oggetto il provvedimento che ha disposto il TSO, bensì il solo profilo risarcitorio collegato con le ipotizzate conseguenze dannose derivanti dal trattamento stesso; ne consegue che le questioni formali attinenti le modalità di adozione del provvedimento - come, appunto, quella oggetto di censura, relativa all'eventuale obbligatorietà del preventivo esame diretto del destinatario del medesimo - non hanno alcun rilievo in questa sede, anche perché il provvedimento è già stato annullato e gli ipotetici vizi formali non si traducono, per le ragioni già esposte, in un automatico diritto al risarcimento del danno.

fmC

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza sarebbe errata, secondo il ricorrente, là dove ha ritenuto esistente la situazione di urgenza; dagli atti risulterebbe, al contrario, solo che il ricorrente aveva avuto un episodio di crisi depressiva, mentre dall'atto di dimissione dall'ospedale dove fu eseguito il TSO nulla emergerebbe della crisi maniacale e della situazione di pericolo; così come non si comprende da quale elemento la Corte d'appello abbia tratto il convincimento della irreperibilità del Tegani.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva la Corte che al presente ricorso, il quale ha ad oggetto una sentenza pubblicata in data successiva all'11 settembre 2012, deve essere applicato il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

*Full*

Nel presente caso - fermo restando che le censure poste con questo motivo tendono tutte, in modo evidente, a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito - si deve porre in luce che le presunte errate valutazioni compiute

dalla Corte di merito riguardano elementi che la Corte stessa ha comunque esaminato e che, ancora una volta, riguardano profili formali relativi all'adozione del provvedimento di TSO, non più in esame in questa sede.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., falsa applicazione degli artt. 2, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978.

Rileva il ricorrente che il TSO è concepito dalla legge non come una misura di prevenzione, per cui né il Sindaco né i medici potevano sostituirsi alla valutazione compiuta dall'Autorità giudiziaria; l'adozione di un TSO per finalità ad esso estranee, quale la prevenzione di un reato, costituirebbe un evidente abuso determinato dall'ignoranza della legge.

6.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già spiegate a proposito dei motivi precedenti.

Da un lato, infatti, le osservazioni critiche ivi contenute si risolvono in una sorta di discussione teorica sui limiti e sul contenuto dell'istituto del TSO, continuando a concentrare l'attenzione su di un profilo irrilevante in questa sede, nella quale ci si deve occupare solo dell'esistenza di un danno risarcibile, poiché il provvedimento, come si è detto, è già stato annullato; da un altro lato, poi, le censure sollecitano questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito,

Fuc

riproponendo la valutazione di fatti e comportamenti che non possono avere ingresso in sede di legittimità.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., falsa applicazione degli artt. 2, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, sotto il diverso profilo del consenso.

Osserva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere l'esistenza di un illecito per il fatto che egli aveva accettato di proseguire il trattamento di cura per altri quattro giorni. L'argomento in discussione, infatti, non era quello dei medicinali assunti, ma quello del consenso ad un trattamento che non è stato cercato, né sollecitato, con conseguente ricovero coatto e limitazione della libertà personale. Ammettere la liceità del TSO in questi casi significherebbe considerarlo alla stregua di una misura di prevenzione di polizia.

7.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha specificato, con un accertamento in fatto non contestato, che il T , dopo sette giorni di ricovero coatto in regime di TSO, aveva accettato di prolungare il trattamento «in forma volontaria per altri quattro giorni, al fine di completare l'iter diagnostico iniziato»; e da tale elemento ha tratto la conclusione per cui non poteva comprendersi «quale lesione gli avesse cagionato il lamentato

*truc*

uso di medicinali durante la degenza obbligatoria», posto che egli aveva accettato di prolungare le cure.

Tale rilievo è corretto.

La giurisprudenza di questa Corte ha in passato già riconosciuto - con un orientamento al quale la pronuncia odierna intende dare continuità - che il provvedimento che dispone il TSO, siccome annoverabile tra quelli restrittivi della libertà personale, ha carattere decisorio ed incide su diritti soggettivi dell'interessato, e che tale sua natura impone che il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo contro il decreto di convalida sia impugnabile col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., non essendo previsti altri mezzi di impugnazione (sentenze 23 giugno 1998, n. 6240, e 30 settembre 2011, n. 20078).

È evidente, però, che tale attitudine ad incidere su fondamentali diritti della persona - quali quello alla libertà personale (art. 13 Cost.), alla libertà di circolazione (art. 16 Cost.) ed alla libertà di accettazione dei trattamenti sanitari (art. 32 Cost.) - non implica di per sé che, ove pure il provvedimento dispositivo venga annullato, il destinatario sia esonerato dal dimostrare l'esistenza di un danno ingiusto come conseguenza del trattamento subito. Il primo e principale tra i danni astrattamente derivabili dal TSO è proprio quello conseguente all'uso coatto di farmaci; ma è evidente che la

Fuc

libera scelta dell'interessato di protrarre il trattamento anche oltre i limiti imposti manifesti in modo lampante ed inoppugnabile che egli stesso ha escluso l'esistenza di tale danno. Una volta escluso tale danno, il contenuto del ricorso, al di là di generiche affermazioni, non dà conto di aver portato all'attenzione del giudice di merito - il quale, diversamente, avrebbe avuto di sicuro l'obbligo di pronunciarsi sul punto - alcun altro concreto elemento idoneo a sostenere l'esistenza di un danno ingiusto e l'insorgenza del conseguente diritto al risarcimento. Ciò vale, in particolare, in riferimento al danno derivante dalla notorietà della vicenda in un piccolo centro come quello dove il T viveva; né a questo proposito possono ritenersi sufficienti le generiche affermazioni di cui alla p. 30 del ricorso, dove si sostiene che il ricorrente è stato trattato «come un matto» e che continua a «portarsi dietro la patente di matto», senza in alcun modo indicare come e dove, in sede di merito, tali affermazioni siano state supportate da prove.

Da ciò consegue che anche questo motivo è privo di fondamento.

8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.



La decisione di condanna alle spese dei due gradi di giudizio sarebbe ingiusta; il ricorrente, infatti, aveva fondato la propria domanda risarcitoria sulla decisione di annullamento del TSO, con una domanda accolta in primo grado; sussistevano, pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni almeno per la compensazione delle spese di lite.

8.1. Il motivo non è fondato.

In disparte, infatti, ogni considerazione circa la sussistenza o meno delle gravi ragioni idonee a consentire la compensazione delle spese - profilo affidato alla decisione del giudice di merito - è pacifico che il T è risultato, alla conclusione del giudizio di appello, soccombente, per cui non è chiaro di cosa possa oggi dolersi in questa sede.

9. In conclusione, il ricorso del T è rigettato.

Ciò comporta l'assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati del dott. M e della USL n. 8, ancorché non formalmente presentati come tali.

A questo esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento,

da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi euro 5.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 dicembre 2015.

Il Consigliere estensore

*Francesco M. Cella*

Il Presidente

*[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 29 FEB 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*